

ALLEGATO 1 (TESTO COORDINATO AD USO INTERNO)

Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20

“legge provinciale sull’energia”

art. 14 bis

DISPOSIZIONI APPLICATIVE

INCENTIVAZIONE DEI SOGGETTI PRIVATI “ RIQUALIFICAZIONE CONDOMINI: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E IMPIEGO DI FONTI RINNOVABILI” (dal 03/11/2020)

**DELIBERE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
DI APPROVAZIONE DEI PRESENTI CRITERI:**

PROVVEDIMENTO	NUMERO	DATA
APPROVAZIONE	846	20 MAGGIO 2016 e ss.mm.
MODIFICA	1257	21 AGOSTO 2020
MODIFICA	1709	30 OTTOBRE 2020
MODIFICA	190	12 FEBBRAIO 2021

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti disposizioni si riferiscono ad iniziative di cui all'articolo 14 bis della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 «legge provinciale sull'energia» indicata di seguito, nel testo, come «legge provinciale».

2. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le definizioni contenute al punto 9.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

1. Salvo le specifiche indicazioni riportate nelle schede allegate, possono beneficiare degli interventi di cui alle presenti disposizioni i condomini relativi ad edifici siti nel territorio della Provincia di Trento, dotati di amministratore condominiale o, se sprovvisti, in accordo con quanto previsto dal codice civile (art. 1129), di referente condominiale, e realizzati a seguito del rilascio di un titolo edilizio anteriore all'entrata in vigore del DPR 412/1993 (14 ottobre 1993). Nei casi di edilizia abitativa sociale, disciplinata dalla legge provinciale n.15/2005, possono beneficiare delle agevolazioni i singoli soggetti privati proprietari delle unità immobiliari, per le sole quote millesimali di loro competenza. Il volume relativo alle unità immobiliari di categoria catastale «A» deve essere pari almeno al 50% del volume riscaldato complessivo dell'edificio interessato all'efficientamento energetico.

2. Il referente condominiale deve essere individuato con scrittura privata sottoscritta all'unanimità dei proprietari delle unità immobiliari e dovrà necessariamente essere delegato a seguire l'iter amministrativo.

3. Ai fini delle presenti disposizioni, i condomini sono identificati con riferimento alla propria denominazione, codice fiscale e amministratore condominiale o, se sprovvisti, in accordo con quanto previsto dal codice civile (art. 1129), di referente condominiale. Nei casi di edilizia abitativa sociale, gli immobili sono identificati tramite l'indirizzo, il codice della unità immobiliare, le particelle edificiali e il comune catastale.

4. Possono inoltre beneficiare degli interventi delle presenti disposizioni eventuali soggetti sovraordinati a singoli condomini e/o ad altri soggetti proprietari di edifici. In tal caso le caratteristiche degli edifici di cui al comma 1 sono riferite all'insieme degli edifici stessi;

5. Sono escluse dalle presenti disposizioni le unità immobiliari di proprietà di imprese.

3. INIZIATIVE AMMISSIBILI

1. Sono agevolabili attraverso le presenti disposizioni soltanto iniziative promosse dai soggetti indicati al punto 2 rientranti nelle seguenti tipologie: diagnosi energetica del condominio o assistenza - scheda A/B;

2. Nelle schede allegate sono riportate ulteriori indicazioni relative alle iniziative ammissibili.

4. SPESE AMMISSIBILI

4.1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Le iniziative agevolate devono risultare incluse nelle tipologie ammissibili previste al punto 3.

2. Gli importi di spesa sono comprensivi dell'IVA di legge.

3. Le spese inerenti le iniziative ammesse a contributo devono essere sostenute dal soggetto beneficiario. Le spese si intendono sostenute dal soggetto o dai soggetti beneficiari quando le fatture di spesa o documenti equipollenti risultano debitamente intestate a tale soggetto e quietanzate.

4. Non sono in ogni caso ammesse ad agevolazione le spese relative ad iniziative realizzate fuori dal territorio della Provincia di Trento.

5. Nelle schede allegate sono riportate le eventuali condizioni specifiche richieste per ciascuna tipologia di iniziativa.

4.2 DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE

1. Nella scheda allegata sono riportati i parametri tecnico/economici per la determinazione della spesa ammissibile in funzione delle caratteristiche dell'iniziativa stessa.

2. La scheda individua inoltre il limite minimo e massimo di spesa ammissibile per ciascuna iniziativa.

5. INCENTIVI

5.1 MISURE DI CONTRIBUTO

1. Nella scheda allegata è indicata la misura di contributo in conto capitale sulle spese ammissibili.

5.2 MODALITÀ DI CORRESPENSIONE DEI CONTRIBUTI

1. Le singole tipologie di contributi sono corrisposte in un'unica soluzione.

6. OBBLIGHI, DINIEGHI, REVOCHE E VIGILANZA

6.1 OBBLIGHI

6.1.1 Divieto di cumulo

1. I contributi di cui alle presenti disposizioni non sono cumulabili relativamente alle medesime spese con qualsiasi altro strumento di incentivazione previsto dall'Unione europea, dallo Stato, comprese le detrazioni fiscali, dalla Provincia autonoma di Trento o da altri Enti locali.

6.1.2 Altri obblighi

1. Il beneficiario del contributo deve impegnarsi a rispettare i seguenti ulteriori obblighi per un periodo di 3 anni dalla data di erogazione del contributo: accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi previsti dalla legge provinciale, dalle presenti disposizioni e dall'atto di concessione dell'agevolazione;

2. Il beneficiario ha l'obbligo di fornire l'originale o la copia autentica della documentazione prevista in copia semplice dalle presenti disposizioni, a richiesta dell'organismo istruttore.

6.2 DINIEGHI E REVOCHE

1. La presentazione di documentazione non veritiera o non idonea contenuta nelle pratiche estratte a campione comporta l'inammissibilità della spesa a cui la documentazione si riferisce ed è quindi disposta la non ammissibilità totale o parziale della relativa domanda di contributo.

2. Nel caso in cui, dal controllo a campione di cui al punto 6.3, emerga la non veridicità delle dichiarazioni fornite o il mancato rispetto di altri obblighi, è disposto il provvedimento di revoca del relativo contributo concesso.

3. La revoca comporta la restituzione delle somme erogate in eccedenza maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale.

6.3 PROCEDURE DI VIGILANZA SUCCESSIVE ALLA LIQUIDAZIONE

1. Il controllo sul rispetto degli obblighi di cui al punto 6.1 viene effettuato a campione dalla struttura competente all'istruttoria. La Giunta provinciale può individuare disposizioni per l'effettuazione dei controlli.

7. PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE NONCHÉ TERMINI DI REALIZZAZIONE

7.1. DISPOSIZIONI GENERALI

1. La domanda per ottenere gli incentivi previsti dalle presenti disposizioni è presentata alla struttura provinciale competente in materia di incentivi per il risparmio energetico.

2. Non è consentita la presentazione di più domande da parte del medesimo soggetto sulla medesima tipologia. Non sono conteggiate le domande alle quali il soggetto richiedente abbia rinunciato o in relazione alle quali siano stati assunti provvedimenti di diniego o di revoca del contributo.

3. Non è consentita la presentazione di domande integrative delle spese previste nella domanda originaria.

4. Qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione o della liquidazione del contributo deve essere tempestivamente comunicata all'organismo istruttore.

7.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. I soggetti richiedenti presentano domanda di contributo all'ente istruttore, utilizzando il modello di cui al punto 8, esclusivamente attraverso un'apposita piattaforma informatica.

2. Nei casi di edilizia abitativa sociale, la domanda deve essere presentata, con le modalità sopra indicate, dal gestore condominiale per conto dei privati proprietari.

3. La concessione delle agevolazioni avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. La concessione delle agevolazioni delle domande del campione, di cui al comma 4, avviene in ordine cronologico rispetto al termine dell'attività istruttoria.

4. La struttura provinciale competente all'istruttoria verifica la completa compilazione della domanda e dell'allegato atto di delega del referente condominiale, nonché espleta gli adempimenti necessari. A campione viene inoltre accertata la regolarità delle dichiarazioni, il rispetto delle disposizioni per poter accedere alle agevolazioni e l'ammissibilità della spesa. Il campione è definito dalla struttura competente, secondo modalità individuate nel rispetto delle direttive provinciali in materia.

5. Le domande per le quali non risulti possibile procedere alla concessione del relativo contributo per l'esaurirsi delle risorse finanziarie in un esercizio, possono essere agevolate, con priorità cronologica, entro l'anno solare successivo. Scaduto tale termine è disposto il diniego del contributo.

6. I procedimenti derivanti dall'applicazione di queste disposizioni si concludono nei termini stabiliti, in attuazione degli articoli 3 e 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

7. Nel caso non sia possibile disporre la concessione dei contributi per insufficienza di risorse finanziarie, i procedimenti di cui al comma 6 sono conclusi con la comunicazione al soggetto richiedente della carenza delle risorse. Qualora, successivamente alla comunicazione, si rendano disponibili le risorse per la concessione, anche nell'ipotesi di cui al comma 5, è avviato d'ufficio un nuovo procedimento.

7.3. TERMINI DI REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE

1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute nei 18 mesi precedenti la data della domanda. Nei casi di edilizia abitativa sociale devono rientrare nel suddetto lasso temporale sia le fatture o documenti equipollenti emessi dal gestore condominiale che quelli emessi dai soggetti incaricati dell'intervento agevolato.

2. Il momento in cui le spese si intendono sostenute è costituito dalla data di emissione delle relative fatture o dei documenti equipollenti, che devono essere regolarmente quietanzati.

8. DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le domande sono presentate secondo il modello approvato dalla struttura competente in materia di incentivi per il risparmio energetico e devono contenere i seguenti elementi:

- a. l'individuazione del soggetto;
- b. la dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti previsti dalle presenti disposizioni per l'ammissibilità ad agevolazione;
- c. l'identificazione dell'immobile oggetto di intervento, il codice fiscale e la denominazione del condominio. Nei casi di edilizia abitativa sociale: l'indirizzo, il codice della unità immobiliare, le particelle edificiali e il comune catastale;
- d. la dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, attestante di non avere presentato altre domande di incentivazione per le medesime spese oggetto della richiesta;
- e. la dichiarazione di essere a conoscenza della disciplina prevista dalle presenti disposizioni in materia di cumulabilità degli incentivi.

2. Per i condomini non soggetti all'obbligo dell'amministratore condominiale (art. 1129 del codice civile) alla domanda va allegato l'atto con cui il referente condominiale è stato delegato a seguire l'iter amministrativo.

3. In relazione all'attività istruttoria di cui al comma 4 del punto 7. 2, l'organismo istruttore chiede l'acquisizione della documentazione elencata nella scheda A/B, nel termine massimo di un mese dalla richiesta, ai fini della concessione del contributo.

4. L'organismo istruttore può richiedere, per indispensabili esigenze istruttorie, eventuale ulteriore documentazione ad integrazione di quella già presentata, fissando un termine per la presentazione della stessa non superiore ad un mese.

SCHEDA A/B - diagnosi energetica o assistenza

SPESE AMMISSIBILI

- Spese per la redazione di diagnosi energetica**, in riferimento alle norme della serie UNI CEI EN 16247 e della serie UNI/TS 11300 e, per i soli edifici ubicati nei Comuni classificati in zona sismica 3, **dell'eventuale stato di salute**, effettuati da tecnici abilitati all'esercizio della professione, qualora non si proceda alla realizzazione dei lavori.
Dovranno essere presenti i seguenti punti:
 - analisi del fabbisogno energetico dell'edificio allo stato attuale;
 - individuazione degli interventi idonei al miglioramento energetico;
 - analisi del fabbisogno energetico dell'edificio e del risparmio energetico conseguibile con la realizzazione degli interventi proposti, secondo le modalità di valutazione A3 della UNI TS 11300-2, prospetto 2, e calcolo della classe energetica dell'edificio pre e post intervento tramite produzione di fac simile di attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
 - stima dei costi e dei tempi di ritorno semplice degli interventi proposti;
 - lo stato di salute dovrà prevedere, secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni 2018, approvate con Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018, la classificazione del rischio sismico dello stato di fatto, mediante metodo convenzionale, comprensiva di prove e indagini effettuate ed eventuale valutazione della classificazione conseguibile.
- Oneri per lavori straordinari dell'amministratore o del referente condominiale relativi a lavori effettuati ammessi a detrazione** di cui all'articolo 119 della legge 77 del 17 luglio 2020 di conversione del Decreto Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020.

LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE

Per le **spese di cui al precedente punto 1** sono stabiliti i seguenti limiti:

Spesa minima ammissibile: € 600,00

Spesa massima ammissibile:

N (= n. unità immobiliari riscaldate non di proprietà di imprese)	Spesa massima ammissibile (solo diagnosi energetica)	Spesa massima ammissibile (diagnosi energetica + stato di salute)
Fino a 8	€ 300,00 x N	€ 900,00 x N
Da 9 a 20	€ 2.400,00 + € 200,00 x (N-8)	€ 7.200,00 + € 600,00 x (N-8)
Da 21 a 40	€ 4.800,00 + € 150,00 x (N-20)	€ 14.400,00 + € 300,00 x (N-20)
Da 41 a 50	€ 7.800,00 + € 100,00 x (N-40)	€ 20.400,00 + € 200,00 x (N-40)
Da 51 in poi	€ 8.800,00	€ 22.400,00

Nei casi di edilizia abitativa sociale il limite minimo non si applica, mentre il limite massimo è riferito al singolo soggetto privato proprietario (es. 1 unità immobiliare, € 300,00).

Per le **spese di cui al precedente punto 2** sono stabiliti i seguenti limiti:

Spesa minima ammissibile: € 2.000,00

Nei casi di edilizia abitativa sociale il limite minimo non si applica, mentre il limite massimo (spesa massima ammissibile) è riferito al singolo soggetto privato proprietario.

Spesa massima ammissibile: 2% delle spese per lavori ammessi a detrazione di cui all'articolo 119 della legge 77 del 17 luglio 2020 di conversione del Decreto Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020, nel limite massimo di € 15.000,00.

MISURA DEL CONTRIBUTO: 50%

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LE DOMANDE ESTRATTE A CAMPIONE:

1. fatture o documenti equipollenti attestanti le spese di diagnosi energetica o gli oneri per lavori straordinari dell'amministratore o del referente condominiale, debitamente quietanzati. Nei casi di edilizia abitativa sociale, le fatture o i documenti equipollenti potranno essere emessi dal gestore condominiale;
2. nei casi di edilizia abitativa sociale il gestore condominiale presenta, per conto dei privati proprietari, la documentazione che comprenderà il riparto millesimale delle spese;
3. qualora nel condominio siano presenti unità immobiliari di proprietà di imprese, è necessario attestare una ripartizione millesimale (se disponibile) o una divisione pro quota delle spese, con evidenza di tali soggetti;
4. nel caso di cui al punto 1 del paragrafo SPESE AMMISSIBILI, copia della diagnosi energetica, firmata da un tecnico abilitato, ed eventuale stato di salute riguardante la classificazione sismica, nonché dichiarazione di impegno dell'amministratore o del referente condominiale a non procedere all'esecuzione dei lavori per tutta la durata dei benefici sottesi al cosiddetto Superbonus.